
Il Consiglio di Stato

richiamati

- gli articoli 31 e 40 della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) e 40b e 43 della legge del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria LSan) che consentono l'adozione di provvedimenti per impedire la propagazione di malattie trasmissibili;
- gli articoli 20 e seguenti della legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione della popolazione (LProtPop);

visti gli articoli 5-8 dell'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 concernenti i provvedimenti per combattere il coronavirus applicabili fino al 10 maggio 2020;

visto l'articolo 7e dell'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 secondo il quale il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni a ordinare per un periodo limitato la limitazione o la cessazione delle attività in determinati settori economici;

considerato che lo stato di necessità per l'intero territorio cantonale decretato dal Consiglio di Stato lo scorso 11 marzo (RG 1262) è stato prorogato con risoluzione n. 1648 del 27 marzo 2020 fino al 19 aprile 2020 e con risoluzione n. 1826 del 15 aprile 2020 fino al 31 maggio 2020;

preso atto che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una pandemia;

preso atto della decisione del Consiglio federale del 16 marzo 2020 con la quale è stata decretata una situazione straordinaria per tutto il Paese sulla base dell'art. 7 della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp);

valutata l'evoluzione della situazione epidemiologica e l'incremento dei casi sul territorio cantonale;

preso atto dell'impatto dell'epidemia sulle strutture sanitarie cantonali;

ritenuta la necessità di contenere la propagazione del virus;

ritenuto che le limitazioni dei movimenti delle persone e delle attività economiche in Italia sono state prorogate dalle autorità italiane fino al 3 maggio 2020 (decreto del 10 aprile 2020 del Presidente del Consiglio dei ministri)

preso atto del sostegno dei partner sociali all'inoltro al Consiglio federale di una richiesta di utilizzo di una finestra di crisi;

1918

considerato che le restrizioni non limitano l'approvvigionamento della popolazione e delle strutture sanitarie di beni alimentari, sanitari e di prima necessità;

considerato inoltre l'impatto delle restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone e in particolare dei lavoratori frontalieri in Ticino;

sentito lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC);

d'intesa con il Medico cantonale;

r i s o l v e :

1. Oltre alle limitazioni previste dall'art. 6 dell'ordinanza 2 COVID-19, sono applicabili anche le seguenti disposizioni.
2. Tutte le strutture turistiche ricettive rimangono chiuse ad eccezione degli alberghi che dispongono di un'autorizzazione alla gerenza per un numero superiore a 50 persone e dei campeggi, che possono continuare come attualmente a esercitare solo per accogliere personale legato alle attività inerenti alla gestione dell'emergenza a patto di:
 - non accogliere contemporaneamente più di 50 persone (personale incluso);
 - garantire le norme igieniche accresciute e di distanza sociale fra ogni avventore, sia seduto sia in piedi;
 - limitare l'eventuale servizio ristorazione all'interno della propria struttura ed esclusivamente per i propri ospiti;
 - non aprire il bar e altri servizi quali aree fitness, spa, ecc.
3. Le attività di cantiere restano sospese. Nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono permesse: attività sui cantieri all'aria aperta o al coperto, svolte da 15 o meno persone oppure attività di lavorazione ed estrazione della pietra naturale svolte da 15 o meno persone.

La direzione lavori e, in assenza di essa, la committenza vigilano sul rispetto del numero delle persone presenti e unitamente alle aziende sul rispetto delle raccomandazioni dell'Ufficio federale della salute pubblica, segnatamente le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

Lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC) può concedere deroghe nel caso in cui esista un'urgenza o preminente interesse pubblico. Lo SMCC può consultare i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati.
4. Fatte salve le industrie della filiera socio-sanitaria, chimico-farmaceutica, medica e alimentare, le altre industrie che intendono impiegare contemporaneamente oltre il 60% del personale attivo a regime ordinario devono, se superano i dieci dipendenti impiegati contemporaneamente, chiedere un'autorizzazione allo Stato maggiore cantonale di condotta per attività non procrastinabili o di interesse pubblico. La direzione dell'azienda vigila sul rispetto del numero delle persone presenti e delle raccomandazioni dell'Ufficio federale della salute pubblica, segnatamente le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

1918

5. Lo SMCC, tramite la Polizia cantonale con le polizie comunali, vigila sul rispetto delle presenti disposizioni.
6. Per quanto riguarda le disposizioni penali fa stato quanto previsto dal capitolo 6 dell'ordinanza 2 COVID-19.
7. Per quanto non disposto dalla presente risoluzione governativa, vale l'ordinanza 2 COVID-19.
8. Per informazioni in merito all'applicazione dei disposti di cui sopra, è a disposizione la hotline informativa SMCC Attività commerciali (0840 117 112); si invita a rivolgersi dapprima alle associazioni di categoria.
9. Le misure previste dalla presente risoluzione entrano in vigore il 27 aprile 2020 e rimangono in vigore fino al 3 maggio 2020.
10. Se non vi saranno repentini cambiamenti sul fronte sanitario, a partire dal 4 maggio ci si allineerà all'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020.
11. La presente decisione è pubblicata in forma elettronica sul sito del Cantone.
12. Contro i disposti della presente risoluzione governativa è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Christian Vitta

Il Cancelliere:


Arnoldo Coduri